



## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dr. Marcello D'Amico,        | Presidente                    |
| Dr. Mauro Martinelli,        | Giudice relatore ed estensore |
| Dr.ssa Valentina Vecchietti, | Giudice                       |

nella causa rubricata sub n. **5/2016** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letta la proposta di concordato preventivo presentata dalla “C.P. P. F. & C. s.a.s. in liquidazione”, con sede legale a \*, in data 25 agosto 2016;

rilevato che con provvedimento del giorno 8 settembre 2016 il Tribunale ha fissato, ai sensi dell'art. 162 l.f., udienza evidenziando profili di inammissibilità (derivanti dalla natura chiusa del concordato, in violazione dell'art. 163 bis l.f. e dal contenuto del contratto di affitto di azienda esistente);

constatato come, instaurato il contraddittorio, anche alla luce delle osservazioni del Commissario e della fattiva collaborazione della ricorrente, sono state apportate sostanziali modifiche della proposta che prevede la continuazione del contratto di affitto dell'azienda esistente fino alla data di aggiudicazione della azienda, in esito alla procedura competitiva da svolgersi nelle forme dell'art. 163 bis l.f., in guisa da consentire la continuazione dell'azienda (e il non svilimento della stessa) e allo stesso di rispettare *il dictum* della norma (in senso conforme cfr. Tribunale di Bergamo 23 dicembre 2015 e Tribunale di Roma 24 marzo 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

considerato che, previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 161, VII comma l.f., la ricorrente ha risolto il contratto preliminare di vendita – con ciò escludendo i rilievi del Tribunale di inammissibilità – previsto che la aggiudicazione della azienda a

soggetto terzo determini *ipso iure* la risoluzione del contratto di affitto e l'obbligo di immediata restituzione (con pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo) e depositato una proposta irrevocabile di acquisto da parte della "Metamorfosi s.r.l." – subordinatamente alla avvenuta omologazione – di acquisto del ramo di azienda alla somma complessiva di € 601.000,00, attraverso un pagamento rateale ed un riscatto finale al 30 settembre 2019 per euro 506.500,00, mantenendosi la proprietà in capo alla ricorrente sino all'integrale pagamento del prezzo (attraverso il c.d. patto di riservato dominio) così da garantire nella misura massima i creditori concordatari;

considerato che vi sono garanzie esterne all'adempimento degli obblighi negoziali assunti e che la proposta come formulata non impedisce né lo svolgimento della procedura competitiva prima della fase di omologazione, né successivamente e neppure vincola il contenuto del bando alla offerta irrevocabile come proposta;

vista la relazione depositata dal professionista attentatore (e la integrazione);

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

- A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- C) l'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;
- D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;
- E) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;
- F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione

esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;

G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

rilevato che i requisiti di cui alle lett. a), b) e c) sono già stati positivamente vagliati nel decreto di concessione del termine, ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f. ivi richiamato integralmente *per relationem*;

dato atto che la proposta concordataria non prevede la formazione di classi, essendo previsto il pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari nella percentuale indicativa del 47,09%;

considerato è stata indicata l'integrale attuazione del piano entro il 30 settembre 2019, in guisa da rispettare i termini di ragionevole durata e altresì di verosimile previsione (sotto il profilo anche della validità ed efficacia della attestazione);

rilevato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto della tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, operando una valutazione ulteriore fondata sulle perizie di stima dei beni operate dai professionisti incaricati;

valutata positivamente la proposta concordataria effettuata - in virtù di una cognizione meramente sommaria - risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore, sostanzialmente condivise dal Commissario e fatta comunque salva la valutazione economico-giuridica che verrà più puntualmente effettuata dal commissario e la più valutazione di merito da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato ed al

Commissario Giudiziale, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

ritenuto, in conclusione, potersi ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo

***P. Q. M.***

- A) **DICHIARA** aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla “**C.P. P. F. & C. s.a.s. in liquidazione**”, con sede legale a Casale di Scodosia (PD), via Veneto n. 800 (C.F. e P. IVA 00798160289);
- B) **DELEGA** alla procedura il dr. Mauro Martinelli;
- C) **CONFERMA** quale Commissario Giudiziale il **dr. G.V.**;
- D) **ORDINA** la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l’udienza del **21 aprile 2017 alle ore 12.00**;
- E) **FISSA** il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;
- F) **DISPONE** che il ricorrente provveda entro quindici giorni a depositare in Cancelleria la somma di **€ 50.000,00**, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali e stimatori);
- G) **ORDINA** al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- H) **ORDINA** che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: Resto del Carlino e il Gazzettino).

Rovigo, 24 novembre 2016.